

## NOTA ESPLICATIVA SUL DECRETO FISCALE

Il **Decreto Fiscale** approvato ieri dal Senato e definitivamente convertito in legge apporta novità rilevanti e sostanziali.

Dal punto di vista della lotta all'**elusione fiscale**, malcostume purtroppo diffuso nel Paese, il Dl 262/06 introduce norme severe che prevedono la **chiusura anche immediata del negozio (da tre giorni a sei mesi)** dopo tre mancate emissioni di scontrini fiscali, accertate nell'arco di cinque anni.

Inoltre, per chi ha rapporti di lavoro con professionisti con sede nei cosiddetti **paradisi fiscali**, non viene permessa la deduzione delle spese.

Le novità più consistenti riguardano comunque **successioni e donazioni**, per le quali si prevede una specie di ritorno al passato, un ritorno quindi al vecchio Testo Unico che nel 2001 era stato modificato. Successioni e donazioni di nuovo sottoposte ad imposta dunque, con **aliquote differenti a seconda dei beneficiari delle stesse**:

| <b>ALIQUOTA</b> | <b>BENEFICIARI DELLA SUCCESSIONE O DONAZIONE</b>   | <b>FRANCHIGIA</b>   |
|-----------------|--|---|
| <b>4%</b>       | Coniuge o parenti in linea retta del donante o del defunto   | <b>1 milione di euro</b> da moltiplicare tante volte quanti sono i beneficiari. Una franchigia che sostanzialmente in questi casi tasserà solamente i <b>grandi patrimoni</b> . |
| <b>6%</b>       | Parenti fino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al terzo grado. | <b>nessuna</b>  |
| <b>8%</b>       | Altri soggetti non compresi nei casi precedenti.   | <b>nessuna</b>  |

***N.B.** Se la successione o la donazione riguarda gli immobili, l'imposta ipotecaria e catastale sarà rispettivamente del 2% e dell'1%, o in cifra fissa, pari a 168 euro, qualora almeno uno dei beneficiari o il donatario abbiano i requisiti per richiedere i benefici dell'acquisto "prima casa".*

## Bollo moto:

| <b>TIPO DI VEICOLO</b>           | <b>IMPORTO</b>                                       |
|----------------------------------|--|
| <b>EURO 0 FINO AD 11 kw</b>      | <b>26 EURO</b>                                       |
| <b>EURO 0 SUPERIORI AD 11 kw</b> | <b>1,70 euro in piu per ogni KW eccedente gli 11</b> |
| <b>EURO 1</b>                    | <b>23 EURO</b>                                       |
| <b>EURO 2</b>                    | <b>21 EURO</b>                                       |
| <b>EURO 3</b>                    | <b>19 EURO</b>                                       |

*N.B. previsto per chi guida senza casco il fermo del mezzo fino a 2 mesi.*

Per quanto riguarda il **bollo auto** vengono soppresse le agevolazioni e ristretto il regime di deducibilità per i mezzi aziendali.

Riguardo al **trasporto pubblico** vengono stanziati dal dl **100 milioni di euro** per il potenziamento del settore e per l'aumento delle condizioni di sicurezza del trasporto.

Modificate anche le norme per le **concessioni autostradali**. I lavori nel settore saranno effettuati previa gara pubblica e con un visto **Anas** che certifichi la regolarità della gara stessa. Rilevante è il divieto, per società collegate alla concessionaria, di progettare e realizzare i lavori. Infine, in seguito all'*affaire Autostrade-Abertis*, viene abolito, rispetto alla versione originaria del decreto, il **tetto del 5%** sui diritti di voto dei costruttori che partecipano al capitale delle società concessionarie.

Il 70% dei fondi originariamente destinati alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, vengono dirottati per la **realizzazione di strade e per il rinforzo della rete stradale già esistente in Sicilia, il restante 30% viene destinato alla Calabria con lo stesso scopo.**

Introdotta l'**ICI anche per esercizi commerciali situati in stazioni ed aeroporti**, mentre aumenta al **40%** il moltiplicatore delle **rendite catastali** per pinacoteche, convitti, scuole e ospedali.

Sulle **stock options** si prevede che il beneficiario del regime agevolato debba mantenere, per almeno 5 anni, un investimento nei titoli oggetto dell'opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare effettivamente corrisposto dal dipendente.

Anche i **calciatori** sono oggetto del provvedimento. Viene infatti fatto obbligo alle società calcistiche di comunicare all'Agenzia delle Entrate, per via telematica, i **compensi percepiti** dai calciatori dipendenti, incluse le **sponsorizzazioni** di aziende diverse dalla società stessa.

**Il Decreto in oggetto entra in vigore retroattivamente dal 3 Ottobre 2006.**